

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 98/08/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di pagamento n. 2011/A/3124 del 21/02/2011, notificato il 09/03/2011, l'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Bergamo richiede alla società Beauty & Business, corrente in Roma, Piazza Barberini 52, il versamento di accise per complessivi €40.104,59.

L'accertamento trae origine a seguito di una verifica da parte dell'Agenzia delle Dogane di Bergamo, in relazione all'utilizzo di alcole denaturato, condotta nei giorni 30/09/2010 e 06/10/2010, per concludersi l'11/10/2010, data in cui è stato redatto e sottoscritto il p.v.c. (notificato il 03/11/2010), ed un ulteriore p.v.c. dell'Ufficio (2° atto: definito "a riapertura del p.v.c. dell'11/10/2010") redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane il 25/10/2010, presso la sede dell'Ufficio delle Dogane, senza la necessaria partecipazione della Società oggetto di verifica, contestando fatti ed atti mai contestati prima alla Società.

L'avviso di pagamento, relativo al periodo oggetto di verifica che va dal 05/06/2007 sino al 30/09/2010, si riferisce all'asserito utilizzo di alcole etilico denaturato in quantitativo inferiore rispetto allo scarico contabile, di cui ai verbali dell'11 e 25 ottobre 2010, ed all'utilizzo di alcole etilico per usi non esenti. Avverso detto avviso di pagamento, la società Beauty & Business Srl, in persona del legale rappresentante sig. Attilio Brambilla, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Furian, propone ricorso chiedendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa tributaria ed in particolare per assenza di motivazione e per difetto dei presupposti impositivi per l'esigibilità dell'accise. Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre Iva e Cassa per legge.

L'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Bergamo, nell'atto di costituzione in giudizio del 28 luglio 2011, prot. 28388, comunica che con atto del 14/07/2011, prot. 26493, ha provveduto ad annullare, in autotutela, l'avviso di pagamento in oggetto, chiedendo la pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite insorte.

Il ricorrente, con memoria ex art. 32 del D.Lgs.546/92 depositata in data 12/01/2012, prende atto del provvedimento di autotutela dell'Agenzia delle Dogane e chiede di rigettare la richiesta di compensazione avanzata dalla stessa relativa alle spese processuali, con conseguente condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali.

Nel corso della pubblica udienza, la Commissione sentite le parti che concludevano come in atti, ha trattenuto il ricorso per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, preso atto dell'annullamento dell'atto impugnato effettuato attraverso l'esercizio del potere di autotutela dall'Agenzia delle Dogane, stante la mancanza di riferimento nei p.v. di constatazione delle norme violate e di motivazione dell'avviso di pagamento, dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.

Quanto al pagamento delle spese del processo, osserva che l'atto di autotutela emesso dall'Ufficio diretto all'annullamento dell'avviso di pagamento risulta tardivo e comunque determinato dopo l'insorgere della causa, al di là della fondatezza o meno della pretesa tributaria ribadita dall'Ufficio. Ciò ha costretto la ricorrente a sostenere spese legali per contestare un atto impositivo viziato da errori. Ritiene, pertanto, giustificato non compensare le spese e condannare l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese di processo insorte nella misura ritenuta equa come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione dichiara estinto il processo a seguito della cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento, in autotutela, del provvedimento impugnato. Condanna, comunque, l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese del giudizio quantificate in complessive E 1.000,00 oltre Iva e Cpa come per legge.